



rke / 28.05.2015

La BSE in Svizzera: Cronologia e sintesi delle misure più importanti

Giugno 1990:

Divieto d'importazione

- Divieto ufficiale d'importazione di bovini vivi, carne e sottoprodotti della macellazione di animali della specie bovina e di farine animali provenienti dalla Gran Bretagna (dal 1988 vige un divieto di fatto di importare farine animali, in quanto non è stata concessa nessuna autorizzazione d'importazione).

2 novembre 1990:

Primo caso di BSE diagnosticato in Svizzera

8 novembre 1990

Eliminazione del materiale a rischio specifico dalla catena alimentare

- Divieto di utilizzare come derrate alimentari il cervello, gli occhi, il midollo spinale, la milza, il timo (animelle), gli intestini, i tessuti linfatici e nervosi visibili nonché i nodi linfatici di animali della specie bovina di età superiore a 6 mesi (materiale a rischio specificato, MRS).

1° dicembre 1990

La BSE è considerata epizoozia soggetta a notifica e vengono fissati i relativi provvedimenti di lotta; allo stesso tempo si emana il divieto di foraggiare i ruminanti con farine di origine animale

- Obbligo di notifica della BSE.
- Uccisione di animali sospettati di aver contratto la BSE ed analisi del loro cervello.
- Incenerimento dei corpi degli animali malati.
- Divieto di foraggiare i ruminanti con farina di carne, farina di carne e di ossi, farina di ciccioli, pannelli di ciccioli e grumi di ossi da foraggio.

Febbraio 1993

Rafforzamento delle disposizioni relative al trattamento dei rifiuti di origine animale

- Trattamento dei rifiuti di origine animale una temperatura di 133°C per 20 min. e a una pressione di 3 bar.

Maggio 1996

Rafforzamento delle disposizioni relative al materiale a rischio specifico

- Il cervello nella scatola cranica, il midollo spinale e gli occhi di bovini di età superiore a 30 mesi nonché i corpi interi degli animali devono essere inceneriti in ogni caso.

Settembre 1996

Uccisione dei discendenti diretti delle bovine infette da BSE

Dicembre 1996

Uccisione di tutti gli animali delle aziende in cui è comparso un caso di BSE

- Uccisione di tutti gli animali della specie bovina nati prima del 1° dicembre 1990 negli effettivi in cui è comparsa la BSE nel caso in cui l'animale ammalato è nato prima del 1° dicembre 1990 e uccisione di tutti gli animali della specie bovina negli effettivi in cui è comparsa la BSE nel caso in cui l'animale ammalato è nato dopo il 1° dicembre 1990 (data di entrata in vigore del divieto di foraggiamento).

Gennaio 1998

Divieto di determinate procedure di lavorazione nel settore delle derrate alimentari

- Divieto di carne separata meccanicamente prodotta dalla colonna vertebrale di bovini, ovini o caprini. Divieto di utilizzo di organi a rischio specifico per la produzione di gelatina e sego.

Luglio 1998

Eliminazione di altri materiali a rischio dalla catena alimentare

- Gli ossi della colonna vertebrale, dell'osso sacro e della coda di animali della specie bovina di età superiore a 30 mesi devono essere eliminati dalla catena alimentare.
- Oltre al cervello, al midollo spinale e agli occhi, devono essere incenerite anche le tonsille delle bovine.

Gennaio 1999

Sorveglianza attiva della BSE

- Oltre ai casi sospetti clinici, devono essere analizzati tutti i bovini adulti macellati per ragioni di ordine sanitario, quelli morti e quelli uccisi per scopi diversi dalla produzione di carne nonché un determinato numero di macellazioni ordinarie, al fine di rilevare la presenza della BSE.

Luglio 1999

Uccisione degli animali della coorte delle aziende in cui è comparso un caso di BSE

- Nelle aziende in cui è nato ed è stato allevato l'animale colpito da BSE devono essere uccisi solo i discendenti che sono nati un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale in questione (coorte di nascita).

Novembre 2000

Rafforzamento delle disposizioni relative al foraggio per ruminanti

- Non è ammessa alcuna traccia di farine animali nel foraggio per ruminanti ("tolleranza zero", il limite di rilevazione dipende dal metodo di analisi).

Gennaio 2001

Totale divieto di foraggiamento di animali da reddito con farine di origine animale

- Divieto di foraggiare tutti gli animali da reddito con farina di carne, farina di carne e ossi, farina di ciccioli, panelli di ciccioli, grumi di ossi da foraggio, farina di sangue, gelatina derivante da rifiuti di ruminanti, farina di pollame e farina di piume.
- Norme di controllo per i laboratori che eseguono gli esami di accertamento della BSE.

Febbraio 2001

Istituzione dell'Unità BSE

- Il Consiglio federale decreta l'istituzione di un'Unità BSE che esegue controlli consultivi nell'attuazione delle misure di lotta alla BSE.

Aprile 2001

Misure al macello

- Per lo stordimento dei bovini sono ammesse solo le pistole a proiettile captivo, che non fanno penetrare l'aria compressa nella scatola cranica. Dopo lo stordimento la base del cervello non deve essere distrutta.
- I rifiuti di origine animale che presentano una struttura tissulare non devono essere eliminati tramite le acque di scarico.

Aprile 2003

Non tutti i discendenti di animali colpiti da BSE vengono uccisi

- Vengono uccisi solo i discendenti diretti delle bovine infette nati due anni prima della diagnosi.

Luglio 2004

Modifica della definizione del materiale a rischio specifico

- È considerato materiale a rischio specificato dei bovini:
 - nei bovini di età superiore ai sei mesi: il cervello nella scatola cranica, gli occhi, il midollo spinale con la dura madre (dura mater), le tonsille e gli intestini
 - negli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti: oltre alla testa intera, fatta eccezione per la lingua, la colonna vertebrale inclusi l'osso sacro e la coda
- È considerato materiale a rischio specificato di ovini e caprini:
 - negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi: il cervello nella scatola cranica, gli occhi, il midollo spinale con la dura madre (dura mater) e le tonsille
 - negli ovini e nei caprini di qualsiasi età: la milza e l'ileo

Luglio 2004

Modifiche relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

- Classificazione dei sottoprodotti di origine animale in tre categorie di rischio:
 - Categoria 1: materiale a rischio specificato, carcasse di animali affetti da BSE o con una concentrazione troppo elevata di sostanze estranee, tutti gli animali nati morti, morti o uccisi per scopi diversi da quelli della produzione di carne
 - Categoria 2: carcasse di animali macellati dannose per la salute
 - Categoria 3: carcasse di animali innocue per la salute
- I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 devono essere inceneriti.
- I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 possono essere utilizzati negli impianti per la produzione di biogas, di compostaggio o per la produzione di concimi unicamente dopo essere stati sottoposti a un trattamento di sterilizzazione a una temperatura di 133°C, a 3 bar per 20 minuti.
- Solo i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 possono essere utilizzati come materiale di scarto per la produzione di alimenti per animali.
- Le farine di origine animale devono essere riscaldate per 20 minuti a una pressione di 3 bar e a una temperatura di 133°C e possono essere utilizzate per la produzione di alimenti per animali da compagnia solo in condizioni sicure.

Luglio 2013

Adeguamento della sorveglianza della BSE

- Si rinuncia all'analisi di un determinato numero di macellazioni ordinarie per la ricerca della BSE.

Maggio 2015

Adeguamento dello stato sanitario riguardo alla BSE

- Alla Svizzera viene riconosciuto dalla OIE (Organizzazione mondiale della sanità animale) lo stato sanitario «negligible risk for BSE» (rischio trascurabile in riferimento alla BSE). Questo è lo stato più elevato di questa malattia.